

	Presidente f.f.	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda <del>Edoardo Figoli</del>
	Dirigente	Stefano Danieli

**Deliberazione n. 23 del 18 giugno 2026**

**OGGETTO:** Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE) (GU14/804976/2026)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Preso atto** che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Fabrizio Comencini	<b>X</b>	
Stefano Rasulo	<b>X</b>	
Enrico Beda	<b>X</b>	
Edoardo Figoli		<b>X</b>

**Preso atto** altresì della presenza dell'avv. Stefano Danieli Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della dott.ssa Caterina Vianello, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

**Vista** la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "*Funzioni del Presidente*";

**Visto** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

**Preso atto** che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

**Vista** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**Vista** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

**Visto** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**Visto** l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

**Vista** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

**Vista** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**Vista** la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

**VISTA** l'istanza di XXXXXXXXXXXXXXXX del 16/01/2026 acquisita con protocollo n. 0013871 del 16/01/2026;

**Visti** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

**Considerato** che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

## **1. La posizione dell'istante**

Si insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni non avendo controparte in alcun modo giustificato l'inammissibile comportamento di richieste indebite e di diffida al pagamento di importi non dovuti e contestati in quanto non conformi al contratto.

Si evidenzia inoltre che controparte dopo aver inviato il sollecito di pagamento di data 25.3.2025 della fattura n. XXXXXXXXXXXXXXXX per € 32,80, non ha neppure tenuto conto dell'avvenuto pagamento, seppur con ogni riserva, effettuato dal sottoscritto in data 24.4.2025, come da ricevuta depositata nel procedimento di conciliazione, proprio al fine di evitare la sospensione del servizio, sospensione che controparte ha invece attuato come si evince dalla missiva Tim di data 24.7.2025 ricevuta dal sottoscritto in data 7.8.2025- addirittura di risoluzione del contratto.

## **2. La posizione dell'operatore**

Le contestazioni e richieste dell'istante sono infondate per i seguenti motivi.

Corretta applicazione delle condizioni contrattuali accettate dal cliente: risulta all'esponente che la linea XXXXXXXXXXX è stata attivata su richiesta del Sig. XXXXXX in data 16/03/2020. Nel corso degli anni, la linea in questione è stata oggetto di due variazioni contrattuali, comunicate al Sig. XXXXXX con le modalità di seguito indicate. La comunicazione della prima variazione delle condizioni economiche dell'offerta avvenuta a partire da aprile 2024 è stata inviata al Sig. XXXXXX unitamente all'invio della fattura di n. XXXXXXXXXXX del 16/02/2024. Con tale comunicazione TIM informava il cliente dell'aumento del costo del canone mensile pari ad € 2,90 e della sua facoltà di non accettare tale modifica, recedendo dal contratto senza costi né penali. La comunicazione della seconda variazione dell'offerta avvenuta a febbraio 2025 è stata inviata al Sig. XXXXXX unitamente all'invio della fattura di n. XXXXXXXXXXX del 16/02/2025, informando il cliente che a partire dal 1° aprile 2025 la sua offerta sarebbe aumentata di 2,90 euro al mese e che, qualora non avesse inteso accettare tale variazione, avrebbe potuto recedere dal contratto TIM senza costi né penali. Come evidenziato in entrambe le comunicazioni il cliente poteva avvalersi del diritto di recesso entro il 30.04.2024 nel primo caso ed entro il 30.04.2025 nel secondo caso; tuttavia, tale facoltà non è stata mai esercitata e pertanto l'operatore ha applicato le “nuove” condizioni contrattuali così come accettate dal cliente. Da quanto sopra esposto ne deriva che nessun costo è stato indebitamente fatturato al cliente, bensì tutte le fatture sono state regolarmente emesse coerentemente con le condizioni contrattuali previste. Legittima sospensione della linea n. XXXXXXXXXXX: risulta all'esponente che: - la fattura n. XXXXXXXXXXX pari ad € 32,80 emessa il 16/02/2025 relativa al mese di febbraio 2025, con scadenza al successivo 8 marzo 2025 non veniva pagata dal cliente entro il predetto termine; - la fattura n. XXXXXXXXXXX del medesimo importo di € 32,80 emessa il 16/03/2025 relativa al mese di marzo 2025, con scadenza al successivo 8 aprile, rimaneva anch'essa insoluta.

A seguito del sollecito del 25/03/2025 per il mancato pagamento della fattura n. XXXXXXXXXXX relativa al mese di febbraio 2025 viene effettuato da controparte in data 24.04.2025 il pagamento di euro 32,80. Tale pagamento è stato abbinato da Tim alla prima fattura insoluta e sollecitata, ovvero appunto a quella di febbraio 2025. La fattura n. XXXXXXXXXXX relativa al mese di marzo 2025 rimaneva tuttavia insoluta, così come non venivano saldate le fatture successive. Ed infatti con comunicazione del 13 maggio 2025, l'operatore sollecitava il pagamento delle fatture di marzo 2025 ed aprile 2025.

Poiché controparte non dava seguito neppure ai solleciti sopra indicati omettendo il pagamento di quanto dovuto, l'operatore con lettera del 24 luglio 2025 comunicava la risoluzione contrattuale relativa all'utenza n. XXXXXXXXXXX invitando il Sig. XXXXXX “a provvedere al versamento di quanto dovuto entro e non oltre 40 giorni dalla presente [...]”.

Decorso tale termine, ed essendo il servizio telefonico già sospeso da oltre 15 giorni, il contratto relativo alla linea telefonica sopra indicata dovrà intendersi risolto ad ogni effetto di legge, come previsto dall'articolo 21 delle

Condizioni generali di contratto, e TIM procederà ad adire le vie stragiudiziali e/o giudiziali nei suoi confronti per il recupero del credito con l'ulteriore addebito delle spese legali.". Come ampiamente esposto, si evidenzia dunque che Tim ha regolarmente sollecitato i pagamenti e preavvisato la sospensione della linea XXXXXXXXX con le lettere sopra citate, regolarmente recapitate al Sig. XXXXXX (cfr. doc. 10 recante le ricevute di avvenuta consegna dei solleciti di pagamento e risoluzione contrattuale estratte dal sito Poste Italiane). Pertanto, la sospensione e successiva risoluzione contrattuale relativamente alla linea n. XXXXXXXXX sono state correttamente disposte dall'operatore e tutte le fatture ad oggi insolte dovranno rimanere a carico dell'istante. Genericità ed indeterminatezza delle richieste avversarie: già solo per le ragioni sopra esposte le richieste avversarie non possono trovare accoglimento.

Ad ogni buon conto e fermo restando quanto, le richieste avversarie oltre che infondate sono anche generiche e prive di qualsivoglia supporto probatorio ad ulteriore conferma della infondatezza della tesi avversaria. Controparte, infatti, lamenta la presunta applicazione "di importi non dovuti e contestati in quanto non conformi al contratto" chiedendo genericamente il riconoscimento di indennizzi/rimborsi, senza specificare i costi eccedenti ai quali si riferisce e senza specificare né produrre le fatture di cui chiede lo storno/rimborso. Si rammenta che, in caso di domanda di storno/rimborso, sulla parte istante grava sempre l'onere di depositare tutte le fatture contestate, precisando le singole voci per le quali si richiede il rimborso o lo storno, oltre a quello di documentarne il pagamento. In mancanza di tale allegazione a sostegno delle richieste formulate, l'istanza risulta generica e indeterminata "... stante l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" della fatturazione asseritamente indebita" (ex multis Delibera Agcom n. 73/17/CONS). Del resto, tale impostazione è seguita in maniera condivisa da molteplici precedenti pronunce, in virtù delle quali è stato appunto stabilito che il mancato accoglimento della domanda "non avendo l'utente prodotto copia delle fatture di cui chiede lo storno" (v., ex multis Corecom Lazio, Delibera DL/193/15/CRL e Delibera DL 186/15/CRL, ai sensi della quale "la richiesta di storno delle fatture non può essere accolta per il mancato deposito delle stesse"; ed anche Agcom, del. n. 161/16/CIR per la quale "non possono essere disposti rimborsi di fatture qualora l'istante non depositi in atti copia delle fatture contestate e prova dell'avvenuto pagamento, risultando in tal caso la domanda generica").

A ciò si aggiunga l'inammissibilità dell'avversa richiesta di "risarcimento di ogni danno" che, fermo restando la sua genericità ed indeterminatezza, comunque non può trovare accoglimento in questa sede riservata al riconoscimento degli indennizzi potenzialmente applicabili in ipotesi tipizzate ai sensi del Regolamento di cui all'All. A alla Delibera 347/18/CONS. Si confida pertanto, anche sotto questi ulteriori profili, che tutte le domande avversarie vengano rigettate.

TIM S.p.A. chiede al Corecom Veneto di voler respingere l'istanza per i motivi sopra esposti.

Con memoria di replica depositata in data 27.03.2026, l'utente precisa quanto segue.

Letta la memoria difensiva di Tim si prende atto che la stessa ovviamente finge di non comprendere le argomentazioni dell'istante che fanno riferimento appunto a una compensazione del peraltro modestissimo eventuale credito di Tim (mai comunque tale da poter comportare l'effettuata sospensione del servizio e poi indicata risoluzione del contratto in quanto era stato adempiuto seppur obtorto collo e per evitare pregiudizi alla diffida ad adempiere poi in realtà subito e per cui la proposta istanza di indennizzo) con il maggior esistente credito del sottoscritto per pagamenti eseguiti ben oltre il dovuto e perciò essendo stata richiamata più volte la norma di cui all'art. 1241 c.c. Esistono infatti vari contenziosi fra il sottoscritto avvocato relativi alle linee dello Studio come chiaramente indicato in ricorso che controparte, in mala fede, tralascia di considerare. Basta leggere l'istanza di conciliazione che così proprio all'inizio recita.

Già detto fatto di non considerare l'esatta questione posta dal sottoscritto, né in alcun modo contestandola, tantomeno puntualmente, comprova che controparte sa benissimo e riconosce di non aver titolo di pretendere le somme che lo stesso indica dovute in quanto appunto già compensate. Ciò non può che comportare la conclusione che del tutto immotivatamente ed illegittimamente TIM abbia arbitrariamente sospeso il servizio relativo all'utenza di cui all'oggetto perché non sussiste alcuna morosità. Anzi un maggior credito del sottoscritto. Per altro non si capisce come se il contratto fosse risolto come afferma controparte ora invece sia ancora attivo. Ma su ciò si ritornerà, se del caso, lì dove controparte dovesse ancora arbitrariamente interrompere la fornitura del servizio spontaneamente riattivata da TIM.

In realtà, come già assolutamente precisato e comprovato e come risulta dal contenzioso avanti sempre a questo Spett. Organismo n. XXXXXXXXX/2025, Tim ha provveduto ad emettere al sottoscritto XXXXX XXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX fatture per servizi mai resi e comunque mai richiesti ed in ogni caso difformemente dal contratto stipulato tra il sottoscritto e TIM, per cui il sottoscritto ha forzatamente pagato, attesa la domiciliazione bancaria, importi non dovuti. Quindi pacificamente e documentalmente era creditore al febbraio 2025 dell'importo pari ad € 2.467,67 (SeoO) oltre al 10% ai sensi dell'art. 1 comma 292 Legge Bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) come ben precisato nell'istanza di definizione di cui al procedimento su indicato. Assolutamente strumentale e consapevolmente mistificatoria è quindi la produzione documentale relativa alle condizioni contrattuali relative alla linea XXXXXXXXX che sono comunque indebite per vari titoli. Infatti nella prima comunicazione di TIM, depositata da controparte, si afferma che dal 1° aprile 2024... il costo mensile della Tua offerta aumenterà di 2,90 euro al mese. Nella seconda comunicazione, sempre depositata da controparte, idem.

Pertanto la prima maggiorazione di cui sopra risulta già ad es. nella fattura del 2025 che si allega ed esattamente nella -Fattura XXXXXXXXXXX del 16.3.2025 scadenza 8.4.2025 per € 32,80 periodo 1.3.2025 – 31.3.2025 (doc. 1) Quindi anche volendosi applicare dal mese successivo l'ulteriore aumento di € 2,90 la fattura successiva avrebbe dovuto essere di circa 35/36 euro. Viceversa si deposita: -Fattura XXXXXXX del 16.4.2025 scadenza 8.5.2025 per € 45,81 periodo 5.3.2025-30.4.2025 (!) periodo tra l'altro in parte già fatturato nella precedente fattura -Fattura n. XXXXXXX del 16.5.2025 (mai inviata e che non sono riuscito a scaricare) per € 40,70 -Fattura n. XXXXXXXXXXX del 16.6.2025 (mai inviata e che non sono riuscito a scaricare) per € 53,80; - Fattura n. XXXXXXXXXXX del 16.7.2025 scadenza 8.8.2025 per € 50,70 (40,70+ 10 € spese di gestione amministrativa??) contestata come da mail pec 15.1.2026 che si deposita ed a cui non si è avuto risposta! (doc. 3-4) -Fattura n. XXXXXXXXXXX del 16.8.2025 scadenza 8.9.2025 per € 40,70 contestata come da mail pec 15.1.2026 che si deposita ed a cui non si è avuto risposta -Fattura n. XXXXXXX del 16.11.2025 scadenza 6.12.2025 per € 122,10 periodo 1.9-30.11.2025 (!) contestata come da mail pec 15.1.2026 che si deposita (doc. 7-8) poi, a seguito del sollecito 5.1.2026 obtorto collo pagata per non avere ulteriori disservizi, sospensioni e fastidi in data 19.1.2026 che si deposita.

Altro che i pochi decimi o i pochi euro di cui alle comunicazioni contrattuali!! E TIM si perita anche di mettere voci per spese amministrative nel mentre costringe l'utente a continui controlli, telefonate e contestazioni varie che sono poi per singola utenza che necessitano di tempo e controlli e non a varie decine se non centinaia di migliaia inviate da TIM evidentemente per far indebita cassa senza contare coloro che sono costretti a subire... Fatture totalmente o parzialmente indebite ed intollerabile è il comportamento di TIM che continua a pretendere somme non dovute!! In ogni caso, come già precisato, il mancato pagamento delle fatture TIM relative alla linea internet di casa -numero di telefono XXXXXXXXXXX X- è dipeso solo dal fatto che avendo tolto la domiciliazione bancaria per l'abuso di TIM inviante fatture per importi non dovuti (seppur relative ad altre linee come indicate nell'istanza di conciliazione e di cui sopra), anche queste fatture, relative alla linea internet dell'abitazione di Via XXXXXXXXXXX non furono pagate in automatico. In ogni caso è del tutto evidente che ai sensi della norma di cui all'art. 1241 c.c. (compensazione) l'esiguo credito dovuto a TIM per detta linea si è compensato con il maggior credito relativi ai maggiori pagamenti effettuati sempre dal sottoscritto a TIM. Nulla c'entra opinare che sono linee diverse. Certo che sono linee diverse ma i soggetti sono gli stessi: il sottoscritto c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX e TIM. Quindi alcuna risoluzione del servizio di fornitura della linea dati era lecita quantomeno per parziale compensazione con il maggior credito del sottoscritto nè alcuna morosità esiste posto che ai sensi della norma di cui all'art 1241 e ss. c.c..

Ma vi è di più! Controparte sostiene che se uno non accetta le modifiche contrattuali proposte può sempre migrare ad altro operatore. In realtà, quantomeno nel caso di specie, ciò non è stato possibile effettuare. Una volta infatti che del tutto illegittimamente TIM ebbe ad arbitrariamente "sospendere" la linea internet di casa il sottoscritto ha cercato di contattare altri operatori ma non è stato possibile avere il servizio molto probabilmente per inadempienze o altro di TIM che, nel caso, si avrà modo di appurare. Ad oggi il sottoscritto non ha potuto neppure migrare ad altro operatore PER LA LINEA DATI DI CASA VIA XXXXXXXXXXXX neppure avendo fatto effettuare la richiesta alla propria consorte XXXXXXXXXXXX per non meglio chiarite difficoltà tecniche sia di WINDTRE sia di SKY (come precisato nella e-mail 26.9.2025 di SKY) Sia di FASTWEB e come riferito dal servizio clienti Fastweb in data 13.11.2025 in quanto risultava un "blocco tecnico provvisorio" e che non riescono, chissà per quale motivo, a dare il servizio (forse per ritorsione di TIM?) situazioni che andranno sicuramente accertate e che hanno impedito l'utilizzo di internet a casa per vari mesi e cioè da luglio 2025 ad ottobre 2025 quando, senza alcuna richiesta da parte del sottoscritto improvvisamente TIM ha ridato il servizio in data 30.10.2025 che quindi è attivo!!! Si producono le relative fatture pagate da detta data. In ogni caso la sospensione del servizio per ben 4 mesi da parte di TIM risulta comunque illegittima. È del tutto evidente quindi che TIM andrà condannata per l'illegittimo stacco del servizio e per tutti i mesi dal momento della sospensione dal servizio -primi di luglio 2025- al momento in cui la stessa ha ripreso volontariamente a fornire il servizio 30 ottobre 2025.

Infatti anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse, ma non si vedrebbe il perché, esistente il modestissimo e presunto credito TIM, (in realtà venuto meno per compensazione PARZIALE), va in ogni caso evidenziato che, come già precisato in data 24.4.2025, il sottoscritto ebbe a pagare nei termini di cui al sollecito 25.2.2025 ricevuto in data 9.4.2025 la fattura n. XXXXXXX per € 32,80 adempiendo pertanto alla stessa. Nè alcun'altra intimazione vi è stata! Infatti stessa controparte deposita l'asserito sollecito di pagamento di cui alla raccomandata XXXXXXXXXXX di data 13.5.2025 che è stata restituita al mittente con la seguente dicitura: << IN RESTITUZIONE AL MITTENTE Non è stato possibile effettuare la consegna della spedizione .....>> Peraltro preso atto solo ora di detto asserito sollecito di pagamento non solo si evidenzia l'esiguità dello stesso che sarebbe purtroppo stato pagato proprio per non incorrere in sospensioni ma che non è stato mai consegnato. Per cui comunque illecita è stata la sospensione del servizio.

Poi, dopo qualche mese "ripreso" a comprova che mai il contratto si è risolto (come da ultime fatture pagate) e come quindi illecita sia stata la sospensione del servizio per vari mesi. Cosa che ha comportato un gravissimo danno che dovrà essere certamente valutato e liquidato dal Giudice nella sua corretta entità. Certo che a questo Organismo si chiede la liquidazione delle indennità stabilite per l'illegittimità dell'interruzione del servizio perdurante per 4 mesi non avendo neppure contestato controparte tantomeno puntualmente la sussistenza dei crediti del sottoscritto avvocato nei confronti di TIM e di cui alla proposta istanza di conciliazione e che ebbe comunque ad adempiere al pervenuto sollecito di pagamento anche per somme non dovute in quanto già

compensate pur di non incorrere nella sospensione del servizio che invece è stata illegittimamente attuata da TIM Si confida pertanto nell'accoglimento delle prese conclusioni

### 3. Motivazione della decisione

In via preliminare, va precisato che l'oggetto della presente valutazione istruttoria deve rimanere limitato alle contestazioni già formulate nella precedente fase conciliativa e non può estendersi a questioni ulteriori, diverse o riferite a periodi non compresi nell'istanza UG/XXXXXX/2025 del 16.09.2025.

Ciò in quanto, nei procedimenti di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori, deve esservi corrispondenza tra i fatti, le doglianze e le richieste proposte in sede di conciliazione e quelle successivamente sottoposte all'esame in sede di definizione.

La fase conciliativa, infatti, costituisce passaggio preliminare necessario e delimita l'ambito oggettivo e temporale del successivo procedimento decisorio.

Ne consegue che l'esame del merito della controversia deve essere limitato alle fatture emesse tra febbraio 2025 e ottobre 2025, unico periodo oggetto di specifica contestazione nell'istanza di conciliazione.

Allo stesso modo, può essere esaminata solo la lamentata sospensione del servizio internet nel periodo compreso tra luglio 2025 e ottobre 2025, essendo questo l'unico arco temporale ritualmente contestato. Restano pertanto escluse dal presente giudizio eventuali ulteriori doglianze riferite a periodi diversi o a fatture non già considerate nella fase conciliativa come sopra citata.

Entrando nel merito della questione si evidenzia quanto segue.

L'utente contesta, in sostanza, sia un'errata fatturazione che avrebbe interessato le fatture emesse da aprile 2025 a settembre 2025 e sia una sospensione del servizio internet afferente alla linea di casa (XXXXXX) da luglio 2025 a ottobre 2025.

Con riguardo al profilo relativo alla fatturazione, deve osservarsi che le fatture oggetto di scrutinio istruttorio – segnatamente quelle riferite ai mesi di aprile 2025, maggio 2025, giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025 – non risultano essere state oggetto di una contestazione tempestiva e puntuale da parte dell'istante.

In particolare, per alcune di esse la doglianza è stata formulata soltanto a distanza di diversi mesi dalla rispettiva scadenza, come nel caso delle fatture di luglio 2025 e agosto 2025, contestate solo nel gennaio 2026; per altre, invece, non emerge agli atti alcuna specifica contestazione.

Tale circostanza assume rilievo decisivo, posto che, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, l'utente è tenuto a formulare le proprie contestazioni entro un termine ragionevole dalla ricezione della fattura, al fine di consentire all'operatore una verifica effettiva e tempestiva dei fatti dedotti.

A ciò si aggiunge che l'operatore ha documentalmente dimostrato di aver più volte sollecitato il pagamento degli importi rimasti insoluti, mediante comunicazioni del 25.03.2025, del 13.05.2025 e del 24.07.2025, nelle quali veniva espressamente rappresentata all'utente la possibilità che, in difetto di regolarizzazione della posizione debitoria, il servizio potesse essere sospeso.

Ne consegue che la successiva sospensione della linea non può ritenersi né improvvisa né priva di preavviso, essendo stata preceduta da reiterati avvisi idonei a porre l'utente nelle condizioni di conoscere le conseguenze del protratto inadempimento.

Peraltro, la ricostruzione sopra esposta trova ulteriore conferma nelle stesse dichiarazioni rese dall'istante, il quale, nella nota allegata all'istanza di conciliazione UG, ha espressamente ammesso di non aver provveduto al pagamento delle fatture, giustificando tale condotta con il richiamo a una pretesa compensazione con maggiori crediti asseritamente vantati nei confronti di TIM.

Senonché, una simile allegazione, oltre a non risultare adeguatamente circostanziata né supportata da idonea documentazione probatoria, non vale di per sé a escludere l'obbligo di pagamento delle fatture emesse, né a rendere illegittima l'azione intrapresa dall'operatore per il recupero del proprio credito e per la gestione dell'inadempimento contrattuale.

In relazione al disservizio lamentato, non si può non richiamare l'attenzione sul fatto che qualora si verificano sospensioni del servizio, contestualmente alla presentazione dell'istanza di conciliazione o di definizione della controversia o in caso di pendenza di una di queste istanze presso il Corecom, l'utente è tenuto ad attivare uno specifico procedimento d'urgenza, volto ad ottenere l'adozione di provvedimenti temporanei diretti, tra l'altro, a garantire la continuità del servizio sino al termine della vertenza, procedimento che rappresenta dunque la sede naturale per la risoluzione di tali problematiche.

Detta procedura si attiva presentando al Corecom istanza di provvedimento temporaneo mediante formulario GU5, che rappresenta, si ribadisce, lo strumento appositamente previsto per ovviare a dette problematiche di sospensione.

Rispetto alla fattispecie in esame, l'istante avrebbe dovuto quindi procedere nel modo anzidetto e non già limitarsi ad avanzare tale richiesta esclusivamente in sede di Formulario GU14.

Di ciò non vi è invece alcuna evidenza in atti, posto che dall'istruttoria condotta non è emerso alcun Formulario GU5 a tal riguardo presentato contestualmente o successivamente al deposito del Formulario GU14, a

dimostrazione, tra l'altro, di un non completo interesse manifestato dall'istante per il servizio oggetto di sospensione, posto che una totale interruzione dello stesso è un problema di immediata percezione da parte del medesimo.

Per quanto sopra precisato, quindi, le richieste di parte attorea non possono trovare accoglimento.

**Tutto ciò premesso**, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

### **DELIBERA**

1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nei confronti di TIM s.p.a..
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente  
Fto<sup>(\*)</sup> Avv. Stefano Danieli

Il Presidente f.f.  
Fto<sup>(\*)</sup> Fabrizio Comencini

Il verbalizzante  
Fto<sup>(\*)</sup> Caterina Vianello

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.